

I simboli religiosi negli spazi pubblici in Italia ed in Inghilterra

Tema attuale; in realtà la presenza o l'ostentazione di simboli religiosi negli spazi pubblici è una questione antica e frequentemente tornata alla ribalta nel corso della storia. L'origine del termine "simbolo" va ricercata nell'antica lingua greca, dal verbo "sum-ballo", tradotto letteralmente "mettere insieme, far coincidere". Tralasciando qui il senso proprio del "simbolo" per i greci, a questo termine si è col tempo legato il significato figurato di "cosa la cui percezione valga a suscitare nella mente un'idea diversa da quello che è il suo più immediato aspetto sensibile". Anche in ambito religioso il simbolo è un oggetto o un concetto con un significato sottinteso di maggiore complessità, o anche semplicemente un segno di riconoscimento. Al simbolo religioso -e qui entriamo in modo più specifico nella storia europea e, di conseguenza, cristiana- si attribuisce dunque un valore di appartenenza ad una comunità e di diversità rispetto alle altre. Nello stato moderno, come in passato, il problema che si ripropone è lo stesso: come cancellare queste diversità, oppure come tutelarle per farle convivere insieme. Il sen. Francesco Ruffini, già giurista e docente di diritto ecclesiastico a Torino, afferma: "Succede non di rado che la parola libertà religiosa sia usata a significare cose molto differenti tra loro. V'è chi l'intende in un senso troppo ristretto, cioè come espressione uguale a quella di libertà ecclesiastica. E dovrebbe indicare la facoltà concessa, o meglio, da concedersi, agli addetti di una determinata Chiesa di conformare gli atti della loro vita, non solamente privata ma anche pubblica, in tutto e per tutto ai precetti di quella; così da avere lo Stato onninamente e supinamente soggetto alle loro esigenze di carattere religioso. Ma è troppo facile vedere come questa facoltà, che si invoca nel nome dell'illimitata libertà di coscienza e di culto di una sola confessione religiosa, intanto già urti contro il vero concetto di libertà, in quanto questa può solamente esistere dove le identiche concessioni si fanno a tutti, e dove l'esercizio della libertà degli uni trova un freno ed una regola nell'esercizio dell'uguale libertà degli'altri". Che un personaggio come Ruffini abbia dedicato un testo al tema della libertà religiosa e di culto nel 1901 dà una chiara visione di come il problema fosse maturo e attuale già allora, in un momento in cui il neonato Regno d'Italia aveva poco più di 30 anni di vita e il Pontefice Leone XIII, primo Papa privo del potere temporale, viveva rinchiuso nel Vaticano. La libertà di culto prevede in sé, e in modo imprescindibile, la possibilità di esercitare riti, cerimonie ed ostentazione di simboli negli spazi pubblici. "Vivere insieme nel mondo, essere insieme in uno spazio pubblico è come essere riuniti intorno ad un tavolo. Ognuno può vedere ed ascoltare gli altri senza annullare la distanza che da essi li separa. La sfera pubblica, in quanto mondo comune, ci unisce insieme e tuttavia ci impedisce, per così dire, di caderci addosso a vicenda". Servendosi di questa magnifica metafora di Hannah Arendt è facile capire la risonanza che ottiene ogni atto compiuto in ambito pubblico e perché sia, oggi come ieri, così importante regolarne l'utilizzo, anche per quel che riguarda le confessioni religiose. Italia e Inghilterra rappresentano due facce opposte, eppure complementari, del rapporto Stato-libertà religiosa in Europa. La diversa evoluzione storica e l'Act of Supremacy del 1534 hanno influenzato notevolmente la gestione della questione religiosa. Prima di giungere ad una realtà quasi unificata a livello europeo, l'Italia ha affrontato un iter tortuoso dal 1870 ad oggi ed ha trovato stabilità con la Costituzione nel 1948. Citando l'art 20, leggiamo: "Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività." Riconosciuta la validità dei Patti Lateranensi del 1929, quest'articolo, insieme all'art 8, va a definire quella che di fatto è la libertà di culto dei cittadini e il principio d'uguaglianza delle confessioni religiose. Eppure, quasi come in un sistema di common law, sono state le sentenze succedutesi negli anni a porre i "paletti" che vanno ad inquadrare la questione dell'esposizione di simboli religiosi in ambito pubblico. Questo processo ha finora avuto due sviluppi spesso paralleli: da un lato la diminuzione dei simboli religiosi cristiani cattolici dagli spazi pubblici e, dall'altro, la progressiva introduzione ed accettazione di simboli delle principali confessioni religiose delle genti immigrate in Italia. Per quel che riguarda il primo punto, grande rilevanza e risonanza, non solo in ambito nazionale ma europeo ed extra-europeo, ha avuto l'ormai

famigerata “questione del crocifisso”, emersa con la sentenza “Lautsi vs Italy” pronunciata dal CEDU il 03/11/2009. Nel comunicato stampa pubblicato dal CEDU successivamente alla sentenza si legge: “La presenza del crocifisso, che è impossibile non notare nelle aule scolastiche, potrebbe essere facilmente interpretata dagli studenti di tutte le età come un simbolo religioso, che avvertirebbero così di essere educati in un ambiente scolastico che ha il marchio di una data religione. Tutto questo, potrebbe essere incoraggiante per gli studenti religiosi, ma fastidioso per i ragazzi che praticano altre religioni, in particolare se appartengono a minoranze religiose, o che sono atei. La Corte non è in grado di comprendere come l'esposizione, nelle classi delle scuole statali, di un simbolo che può essere ragionevolmente associato con il cattolicesimo, possa servire al pluralismo educativo che è essenziale per la conservazione di una società democratica così come è stata concepita dalla Convenzione europea dei diritti umani, un pluralismo che è riconosciuto dalla Corte costituzionale italiana. L'esposizione obbligatoria di un simbolo di una data confessione in luoghi che sono utilizzati dalle autorità pubbliche, e specialmente in classe, limita il diritto dei genitori di educare i loro figli in conformità con le proprie convinzioni e il diritto dei bambini di credere o non credere.” Alla sentenza hanno fatto seguito pareri di personaggi e autorità sia politiche che religiose disputando principalmente su quale effettivamente sia il valore di tale simbolo nel contesto laico dello Stato italiano e se “il diritto possa risolvere questioni che dovrebbero essere lasciate al buonsenso”, come dichiarato dal segretario del Partito Democratico Bersani. Ciò che in questo contesto, tuttavia, maggiormente preme è sintetizzare le ragioni in base alle quali la Corte Costituzionale avesse respinto il ricorso della Lautsi nel 2004 dopo che il TAR del Veneto, ritenendo la questione non manifestamente infondata, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

Oggetto del ricorso sono l'art. 119 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), e l'art. 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), oltre agli art 159, 190 e 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). La questione che si presenta alla Corte Costituzionale è complessa. I due r.d. in questione, seppur emanati sotto il governo fascista e quindi figli di uno Stato dichiaratamente cattolico, non sono stati abrogati né dai Patti Lateranensi del 1929, né dall'avvento della Costituzione o dell'Accordo di modifica di detti Patti reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121; non sarebbero incompatibili infine con il testo unico approvato con il d.lgs. n. 297 del 1994, né sarebbero state abrogate per sopravvenire di nuova disciplina in quanto l'impugnato art. 676 del testo unico medesimo dispone che restino salve le norme preesistenti non inserite in esso e non incompatibili con le disposizioni del medesimo testo unico; che dette disposizioni sarebbero destinate ad introdurre norme attuative di dettaglio rispetto ad atti legislativi. Date queste premesse, le due norme in questione sono tutt'ora valide. L'art. 119 del r.d. n. 1297 del 1928 stabilisce che “gli arredi, il materiale didattico delle varie classi e la dotazione della scuola sono indicati nella tabella C allegata”, la quale, nell'elencare gli arredi e il materiale occorrente nelle varie classi, include al n. 1, per ogni classe, il Crocifisso; a sua volta, l'impugnato art. 190 del d.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce fra l'altro, al comma 1, che “i Comuni sono tenuti a fornire (...) l'arredamento” dei locali delle scuole medie, mentre l'art. 118 del r.d. n. 965 del 1924 recita che “ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re”. La ricorrente denuncia l'incompatibilità di tali articoli, che impongono la presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche, con l'ordinamento laico dello Stato italiano. La questione va ulteriormente approfondita. La Corte Costituzionale analizza il valore di simbolo attribuito al Crocifisso affermando che non è possibile attribuire al Crocifisso il carattere di un simbolo genericamente civile e culturale, essendo innegabile la sua valenza religiosa, e mancando del resto ogni base costituzionale per poter fare del Crocifisso un simbolo dell'unità della nazione al pari della bandiera. In realtà, a ben vedere, si a qui a che fare con mere norme regolamentari contenenti soltanto elenchi di arredi previsti per le varie

classi, elenchi peraltro in parte non attuali e superati, come ha riconosciuto la stessa amministrazione; volti a disciplinare solo l'onere finanziario per la fornitura di tale arredamento. Ne consegue che l'impugnazione delle indicate disposizioni del testo unico si appalesa dunque il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate: norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo di questa Corte; che, pertanto, la questione proposta è, sotto ogni profilo, manifestamente inammissibile. Stesso simbolo, diversa questione. Il Crocifisso diviene motivo di processo per la sua presenza nelle aule dei tribunali. In particolari si riscontrano due casi significativi. Il primo è quello che riguarda il magistrato Luigi Tosti, ovvero il giudice che, in servizio al tribunale di Camerino, sollevò il caso, con perentorie prese di posizione: dallo sciopero delle udienze alla restituzione del certificato elettorale, sino al conflitto di attribuzioni contro il ministro della Giustizia davanti alla Consulta. Una vicenda che gli è costata anche un procedimento disciplinare con tanto di sospensione da parte del Csm. La sentenza della Corte d' Appello dell' Aquila aveva condannato Tosti a sette mesi di reclusione e un anno di interdizione dai pubblici uffici, con l' accusa di interruzione di pubblico servizio e omissione di atti d' ufficio; per i giudici della Corte d' Appello dell' Aquila che lo avevano condannato «la presenza o meno del crocifisso in un' aula di giustizia è irrilevante ai fini dello svolgimento di un processo e non crea alcuna condizione di illegittimità». Seguono il ricorso alla Cassazione e, nel febbraio del 2009, il ribaltamento della sentenza della Corte d' Appello e l'assoluzione. «Il fatto - per la Cassazione - non sussiste». Il giudice Luigi Tosti, nel rifiutare di celebrare udienze in un' aula dove era presente il crocifisso, non ha commesso alcun reato. Tosti ottiene un' importante vittoria, tuttavia non torna subito nelle sue funzioni, dato che il procedimento del Consiglio Superiore della Magistratura è ancora in corso. «La sentenza della Cassazione è un passo importante - spiega Tosti - eliminato l' aspetto penale ora attendo serenamente le risultanze del procedimento disciplinare. Ma un dato è certo: se tornerò in aula a fare il giudice, è ovvio che continuerò la mia battaglia: "o me o i crocifissi in aula". La mia presa di posizione - continua il magistrato - è per il rispetto del principio di laicità, che in Italia è violato soltanto dalla religione cattolica, mentre tutte le altre lo rispettano. Infatti l' unico simbolo che ricorre negli uffici pubblici è il crocifisso. O me o il Crocifisso, aveva affermato dunque Tosti. Nel gennaio 2010 il Csm fa la sua scelta: rimozione dall'ordine giudiziario per il magistrato. "Oggi si è scritta una pagina nera per la laicità dello Stato italiano": questo è stato il commento di Tosti. Il quale ha annunciato che impugnerà questo verdetto "prima davanti alle sezioni unite civili della Cassazione, poi, se sarà confermata una sentenza negativa, mi rivolgerò alla Corte europea. Nessuno può essere obbligato a subire una violazione di diritti inviolabili né a violare quelli degli altri, e nemmeno il principio costituzionale supremo di laicità". Sulla questione interviene anche il vicepresidente del Csm, Nicola Mancino, spiegando la decisione dell'organo: "Con l'intenzione di risolvere una questione di principio, il giudice Luigi Tosti s'era rifiutato di tenere udienza anche dopo che il presidente del tribunale gli aveva messo a disposizione un'aula senza il crocifisso, con ciò venendo meno all'obbligo deontologico e ai doveri assunti in qualità di magistrato che gli impongono di prestare servizio". E ancora: "Il Csm non è né la Corte Costituzionale né la Corte Europea; non doveva risolvere, e in effetti non ha risolto la questione della legittimità o meno di tenere il Crocifisso in un'aula giudiziaria. Il dottor Tosti è stato giudicato per essersi rifiutato di tenere comunque udienza fino a quando in tutti i Tribunali d'Italia non fossero stati rimossi i crocifissi". L'altra questione riguarda un personaggio "singolare", Adel Smith, che più volte, in nome della laicità dello Stato, si è reso protagonista di scontri, dialettici e non solo, con toni più o meno forti nei confronti del Crocifisso negli spazi pubblici e delle istituzioni cattoliche in generale. Il cd "caso Ofena" parte con una contestazione di Smith per la presenza del Crocifisso, da lui definito come "un cadavere in miniatura appeso a due legnetti", nelle aule della scuola materna frequentata dal figlio e la richiesta di rimuovere il crocifisso dall'aula o di affiancargli un quadretto col testo della breve sura 112 del Corano: "Egli è il Dio, l'Uno, il Dio l'Eterno, l'Onnipotente, egli non ha generato né è stato generato e non vi è nulla simile a Lui". Le

docenti acconsentono alla seconda richiesta e appendono il quadretto, ma il giorno successivo il preside Angelo Recina lo fa rimuovere. Adel Smith si rivolge al tribunale dell'Aquila che, il 23 ottobre 2003 "condanna l'istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli, in persona del dirigente scolastico pro tempore, a rimuovere il crocifisso esposto nelle aule della scuola statale materna ed elementare "Antonio Silveri" di Ofena frequentate dai suddetti minori". Quella sentenza, peraltro, fu subito "stoppata" dallo stesso presidente del tribunale dell'Aquila, a seguito di un ricorso presentato dal ministero dell'Istruzione. Giunto agli onori della ribalta, il sig. Smith prosegue la propria crociata scagliandosi contro l'allora Pontefice Giovanni Paolo II, definito "un extracomunitario doppiogiochista a capo della Chiesa". Smith viene processato per offesa alla religione dello Stato (rectius religione cattolica) mediante vilipendio di chi la professa e dei suoi ministri ex art 403 c.p.. Il difensore dell'imputato presenta, dinanzi la Corte, una "memoria" nella quale ha chiesto la caducazione totale della norma censurata, ritenendo che le offese all'onore ed al decoro di "chi crede e di chi non crede" risultino essere già tutelate all'interno del codice penale, nell'apposito capo riguardante i delitti contro l'onore; viene inoltre depositato presso la cancelleria dello stesso Tribunale istanza ex art. 45 c.p.p. volta a ottenere da questa Corte di cassazione la rimessione del processo ad altro giudice. Si deduce al riguardo che nell'aula di udienza dove si celebra il processo, come nelle altre aule della sede giudiziaria veronese, si trova affisso, alle spalle dello scranno del giudice, un crocifisso; e che questa esposizione del crocifisso, imposta non già da una norma di legge ma solo da una circolare dal ministro di Grazia e giustizia Alfredo Rocco, emessa il 29 maggio 1926, configura ai sensi dell'art. 45 c.p.p. una grave situazione locale, non altrimenti eliminabile, tale da pregiudicare la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, o quanto meno da determinare un legittimo sospetto, soprattutto in considerazione della specificità del reato contestato, che attiene al vilipendio della religione cattolica. Tramite ordinanza del 16 marzo 2004, il Tribunale di Verona aveva posto la questione di legittimità costituzionale e, conseguentemente aveva proceduto alla sospensione del procedimento penale. . La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 168 del 2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 403 c.p., primo e secondo comma, che riguarda le offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone. Tale articolo prevedeva: "Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni (primo comma); "Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico" (secondo comma). Segnatamente, l'illegittimità costituzionale ha investito la parte dell'art. 403 c.p. che prevede, nei confronti del "reo", la pena della reclusione fino a due anni (I° comma) e da uno a tre anni (II° comma) anziché la pena diminuita, stabilita dall'art. 406 c.p., per gli stessi fatti commessi contro altri culti. Riguardo la seconda questione, l'istituto della rimessione del processo di cui all'art. 45 c.p.p., come sostituito dall'art. 1 della l. 248/2002, presuppone che gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudichino la libera determinazione delle persone che partecipano al processo stesso ovvero la sicurezza e l'incolumità pubblica, oppure determinino motivi di legittimo sospetto sulla imparzialità del giudice. Ne consegue che non può invocarsi l'istituto della rimessione del processo per scongiurare un pericolo di parzialità del giudice o di turbamento del giudizio, quando la situazione che asseritamente genera quel pericolo ha dimensione nazionale, essendo evidente che in tal caso anche la *translatio iudicii* non sarebbe in grado di rimuovere o evitare quella stessa situazione che si assume pregiudizievole per la imparzialità e serenità del giudizio. Per questa ragione, del tutto correttamente parte della dottrina ha escluso l'applicabilità dell'istituto quando ricorrono turbative processuali di ampia portata, come le campagne di stampa a livello nazionale sul processo in corso, tali da estendere la propria influenza all'intero territorio nazionale e quindi a una pluralità di organi giudiziari. A maggior ragione l'applicabilità è esclusa nel caso di specie, in cui la dimensione o estensione nazionale della situazione di turbativa non ha carattere sociologico, ma ha natura propriamente giuridica, derivando da una circolare ministeriale che è applicabile e applicata da tutti gli uffici destinatari. Se ne deve concludere che l'istanza di rimessione formulata dallo Smith è inammissibile per difetto dei richiesti

presupposti legali. L'Italia ha poi, sempre più frequentemente, dovuto affrontare problemi di coesistenza di simboli religiosi estranei, appartenenti ad altre culture, con le norme imposte dalla legge dello Stato. Questione di risonanza mondiale, al pari del Crocifisso, è quella che riguarda il velo islamico, la cui difficile interpretazione normativa è ben esposta dalla recente giurisprudenza in materia del Consiglio di Stato (decisione n.3076/2008) con la quale il citato organo di rilievo costituzionale ha evidenziato come, in relazione al cosiddetto velo indossato per motivi religiosi "Le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dall'obbligo per tali persone di sottoporsi ad identificazione e alla rimozione del velo ove necessario a tal fine. Resta fermo che tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via amministrativa, regole comportamentali diverse incompatibili con il suddetto utilizzo, purché ovviamente trovino una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze". Altro documento di estrema importanza è la Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, emanato nel 2007 dal Ministero dell'Interno. Di particolare rilevanza, per questo tema, gli art dal 20 al 26. Nello specifico interessa analizzare gli art 25 e 26. L'art 25 recita testualmente: "Movendo dalla propria tradizione religiosa e culturale, l'Italia rispetta i simboli, e i segni, di tutte le religioni. Nessuno può ritenersi offeso dai segni e dai simboli di religioni diverse dalla sua. Come stabilito dalle Carte internazionali, è giusto educare i giovani a rispettare le convinzioni religiose degli altri, senza vedere in esse fattori di divisioni degli esseri umani". Commenta a proposito il Prof. Cardia, Presidente del Consiglio Scientifico presso il Ministero dell'Interno: "tutti i simboli e i segni delle religioni meritano il rispetto, ferma restando la tradizione religiosa e culturale italiana, e nessuno può ritenersi offeso dai simboli e dai segni di religioni diversi dalla sua. In questo modo, l'ordinamento italiano non segue la strada scelta da altri Paesi europei che hanno proibito di portare segni religiosi che non siano di piccola misura". Prosegue il discorso l'art 26: "In Italia non si pongono restrizioni all'abbigliamento della persona, purché liberamente scelto, e non lesivo della sua dignità. Non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri". E di nuovo il commento del prof. Cardia: "La Carta dei valori ricorda che l'Italia non pone restrizioni all'abbigliamento della persona, purché liberamente scelte, e non lesivo della sua dignità. In questo modo, l'Italia non impedisce l'uso del c.d. *velo* dal momento che questo non è di ostacolo alla identificazione della persona, e non segue la strada scelta da altri Paesi europei, in particolare dalla Francia. Le preclusioni previste dall'ordinamento italiano riguardano, invece, l'imposizione del velo, o di altre forme di abbigliamento, a chi non voglia indossarlo, e l'uso di vestimenti che coprono il volto fino al punto di impedirne la identificazione, anche perché in questo modo la persona viene ostacolata nella sua socializzazione. Dal punto di vista del diritto positivo, l'articolo 85 del Regio Decreto 18 giugno 1981, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) fa divieto di indossare un abbigliamento che non consenta l'identificazione immediata in luogo pubblico, mentre l'articolo 5 della Legge 22 maggio 1975, n. 152, proibisce l'uso di caschi protettivi o di altro mezzo che renda difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo". Come casi esemplificativi si riportano di seguito alcune sentenze ed ordinanze. Primo esempio: l'ordinanza 26 febbraio 2009 sui simboli religiosi e poteri di disciplina dell'udienza ex art. 470 c.p.p., in cui l'imputato, cittadino tunisino di fede islamica, presenziava in udienza con un copricapo che, aperta l'udienza, il Giudice lo ha invitato a togliere. L'imputato ha rifiutato di adempiere alla disposizione impartita dal Giudice e ha rinunciato alla prosecuzione dell'udienza e, di conseguenza, l'avvocato dell'imputato si è opposto al suo allontanamento eccependo violazioni del diritto di difesa. Rilevato:

- che l'imputato non è stato allontanato dal Giudice, ma ha legittimamente rinunciato alla prosecuzione dell'udienza, a seguito del rifiuto a togliere il copricapo;

- che rientra tra i poteri di disciplina dell'udienza, attribuiti al Giudice ex art. 470 c.p.p., la facoltà di

adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per garantire il decoro e il rispetto nei confronti della A.G., funzionali alla ordinata celebrazione dell'udienza;

- che per consolidata prassi istituzionale nessuno può presenziare in udienza a capo coperto, ad eccezione delle Forze dell'Ordine adibite alla sicurezza dell'udienza stessa;

- che gli stessi Ufficiali di PG, qualora presenti in udienza per finalità diverse da quelle della sicurezza (ad es. assunzione di testimonianza), seppur in divisa, devono presentarsi a capo scoperto;

- che l'imputato, pertanto, è stato invitato a togliere il copricapo, così come sarebbe avvenuto per qualsiasi altra persona presente in udienza;

- che l'imputato ha rifiutato di adempiere all'invito del Giudice e ha legittimamente rinunciato alla prosecuzione dell'udienza;

- che, conseguentemente, nessun diritto della difesa appare violato;

Il Giudice respinge l'eccezione della difesa e dispone procedersi oltre.

Il secondo caso qui proposto come esempio sembra contraddire l'art 26 della Carta dei valori, in realtà non fa altro che seguire l'interpretazione della Carta stessa da parte del prof. Cardia. Il fatto è il seguente. Con l'ordinanza n.24/2004 il Sindaco di Azzano Decimo, in qualità di ufficiale del governo, aveva ordinato di adeguarsi alle norme che fanno divieto di comparire mascherati in pubblico, includendo tra i mezzi idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona anche il velo che copre il volto. Tale ordinanza era stata annullata con decreto del Prefetto di Pordenone il 9 settembre dello stesso anno con conseguente ricorso, poi respinto, al TAR del Friuli Venezia Giulia da parte del Sindaco del suddetto comune, il quale contestava l'esercizio del potere prefettizio di annullamento in tale contesto. Nel giugno del 2008 il Consiglio di Stato, conformandosi al TAR, ha definitivamente bocciato l'ordinanza del Sindaco affermando che "Nello stesso atto di appello, il Comune non ha celato l'unica e principale finalità del provvedimento adottato dal Sindaco, sottolineando anzi che l'iniziativa aveva un forte rilievo politico e culturale in quanto il velo che copre il volto, oggetto dell'ordinanza, altro non è che il burqa indossato da molte donne musulmane, il cui utilizzo in luogo pubblico il Sindaco ha inteso vietare. Si rileva, in primo luogo, che del tutto errato è il riferimento al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico, di cui all'articolo 85 del R.D. n. 773/1931, in quanto è evidente che il burqa non costituisce una maschera, ma un tradizionale capo di abbigliamento di alcune popolazioni, tuttora utilizzato anche con aspetti di pratica religiosa.[...] Con riferimento al "velo che copre il volto", o in particolare al burqa, si tratta di un utilizzo che generalmente non è diretto ad evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture." Terzo caso proposto è quello della sentenza emessa in data 19 febbraio 2009 dal Tribunale penale di Cremona sul tema "Simboli religiosi ed esclusione della configurabilità del reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere". Il Tribunale di Cremona ha assolto un indiano sikh dal reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere (art. 4 L 18 aprile 1975 n. 110) per avere portato con sé fuori dalla propria abitazione un pugnale kirpan della lunghezza complessiva di 17 cm (di cui 10 di lama), calzato in un fodero. L'indiano era stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si trovava all'interno di un centro commerciale, vestito con una tunica bianca e con un turbante. Una volta fermato, aveva subito giustificato il porto del pugnale kirpan affermandone la natura di simbolo religioso: una circostanza che ha trovato riscontro durante il processo, dove è risultato provato, anche grazie a un certificato del Consolato generale dell'India, che per i sikh il kirpan è simbolo della resistenza al male e che deve essere sempre portato in modo visibile. Il porto di quel pugnale costituisce quindi, secondo il Tribunale di Cremona, un segno distintivo di adesione ad una regola religiosa e, quindi, una modalità di espressione della fede religiosa, garantita dall'art. 19 Cost. oltre che da plurimi atti internazionali. Il motivo religioso del porto del pugnale kirpan da parte dell'indiano sikh costituisce, questa la conclusione, un "giustificato motivo" che esclude la

configurabilità del reato ascritto. Precedente di un anno, con sentenza del 2008 sempre il Tribunale di Cremona assolve Monia Mzoughi che, nel 2005 si era presentata all'udienza in cui il marito era imputato con un velo scuro che le lasciava scoperti solo gli occhi ed era stata denunciata ai sensi del testo delle leggi sulla pubblica sicurezza. "La donna che cammina per strada, entra in uffici pubblici, fa quello che fa qualunque persona libera, indossando un burqa non viola la legge. A patto che non ci siano oggettivi problemi di ordine pubblico e che la donna sia disposta, quando le viene richiesto, a farsi identificare". Sono stati mandati messaggi forti tramite sia leggi sia sentenze. Si ricorda la sentenza dell'aprile 2006 della Cassazione in cui si afferma che: " Il tentativo di togliere il velo, che la religione musulmana impone alle credenti, unitamente alla pronuncia di parole offensive, integra la volontà lesiva dell'integrità morale di persone appartenenti a una cultura religiosa, quale quella islamica, diversa dalla cattolica dominante nel Paese, determinando l'applicazione dell'aggravante della "finalità di discriminazione ed odio etnico razziale e religioso". Oppure ancora con la sentenza n. con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 238, secondo comma, del codice di procedura civile, limitatamente alle parole "davanti a Dio e agli uomini", all'interno della formula del giuramento decisorio, in nome dei principi di uguaglianza e di libertà di coscienza. Il tentativo che l'ordinamento italiano sta cercando di porre in atto è quello di proseguire sulla strada del buon senso evitando un separatismo "esasperato" e cercando di non appiattire o addirittura cancellare quelle radici cristiane che sono, innegabilmente, alla base del patrimonio storico, culturale e sociale dell'Europa. Citando il discorso pronunciato in occasione della presentazione del saggio di Carlo Cardia "Identità religiosa e culturale d'Europa. La questione del crocifisso" in Sala Zuccari, Palazzo Giustiniani il 4 maggio 2010: "Una laicità vera, "positiva", è una laicità non conflittuale, né ideologica, né chiusa alle esperienze che hanno caratterizzato per molto tempo e continuano a rappresentare ancora oggi per molte persone una fonte di ispirazione ideale. Negare i propri simboli religiosi non significa essere tolleranti, ma irrispettosi, oggi di se stessi, domani anche degli altri". Laicità, in definitiva, è unione e non separazione come dimostrato dal fatto che Roma, capitale d'Italia e sede politica e spirituale della religione cattolica, ospiti edifici di culto adibiti ad altre confessioni religiose, comprese "il Tempio Maggiore di Roma", cioè la famosa sinagoga costruita a metà strada tra il Gianicolo e il Vittoriano, simboli del Risorgimento e della ritrovata libertà degli ebrei romani, e la Moschea sita a nord dei monti Parioli, il più grande edificio di culto islamico in Europa. Ritorniamo, per concludere a proposito dell'Italia, alla sentenza sul Crocifisso e alla reazione del Primo Ministro italiano in seguito al "caso Lautsi": "Se c'è una cosa su cui anche un ateo può convenire è che questa è la nostra storia. Ci sono 8 paesi d'Europa che hanno la croce nella loro bandiera... Cosa dovrebbero fare, cambiare la loro bandiera?"

Uno di questi 8 paesi con la croce sulla bandiera è l'Inghilterra. Nello specifico si tratta della Croce di San Giorgio, e il motivo per cui sia diventata bandiera inglese va ricercato in Italia. Anticamente nella "Superba", la repubblica marinara di Genova - il cui vessillo era appunto una croce rossa in campo bianco - la venerazione di san Giorgio era riconosciuta a livello istituzionale, tanto da identificare l'immagine di san Giorgio e la bandiera rossocrociata con la Repubblica genovese. Nel 1190 Londra e l'Inghilterra chiesero e ottennero la possibilità di utilizzo della bandiera crociata per avere le loro navi protette dalla flotta genovese nel Mar Mediterraneo e in parte del Mar Nero dai numerosi attacchi di pirateria; per questo privilegio il monarca inglese corrispondeva alla Repubblica di Genova un tributo annuale. L'Inghilterra, la città di Londra e la Royal Navy issano tutt'oggi la bandiera di San Giorgio ed è la loro bandiera nazionale. Lo stemma di Londra, estremamente somigliante a quello di Genova e carico di simboli e messaggi cristiani, consiste in uno scudo d'argento su cui si trova una croce di san Giorgio, nel primo quarto del quale è presente una spada. Sostengono lo scudo due supporti a forma di draghi d'argento caricati di una croce di san Giorgio. Il tutto è timbrato da un elmo sormontato da un cimiero a forma di ala di drago d'argento caricata da una croce di san Giorgio. Nella parte inferiore dello scudo appare, riportato su un nastro, il motto della città *DOMINE DIRIGE NOS* (che significa "Signore guidaci"). La

spada presente nel primo quarto della croce simboleggia san Paolo, patrono della città. A questo punto un rapido excursus storico-religioso, della Britannia prima e dell'Inghilterra poi, è doveroso. Il Cristianesimo venne introdotto nelle Isole britanniche qualche tempo dopo la conquista da parte di Roma, probabilmente durante la cristianizzazione dell'Impero sotto Costantino I nel IV secolo. Si pensa che Cristianesimo celtico, o Chiesa celtica siano definizioni relative alla forma in cui la nuova fede religiosa fu ricevuta e praticata dalle comunità di fedeli in Irlanda e Gran Bretagna che parlavano le lingue celtiche. I cristiani celtici delle origini osservavano pratiche di culto divergenti da quelle del resto d'Europa. Dopo che i romani abbandonarono la Britannia nel 410, l'attuale Inghilterra venne progressivamente popolata da popolazioni germaniche provenienti dal continente. Dopo l'invasione dei Sassoni (V-VI secolo), in Britannia si era diffuso il paganesimo e l'idolatria, in precedenza soppiantati dal cristianesimo. La situazione vide un'inversione di tendenza quando il re del Kent Etelberto, sposò Berta, figlia del cristiano Cariberto, re di Parigi. Ella, portando con sé il cappellano Liudhard, eresse una chiesa a Canterbury (forse ne restaurò una già esistente), dedicandola a san Martino di Tours, patrono della sua famiglia (i Merovingi). Etelberto era pagano, ma si dimostrò molto tollerante e permise alla moglie di adorare il proprio Dio. Berta poté così organizzare una piccola comunità con tanto di sacerdoti. Etelberto, interessato al nuovo culto, chiese a papa Gregorio I di inviare dei missionari. Gregorio affidò il compito a un gruppo di 40 monaci benedettini del monastero romano di Sant'Andrea sul Celio, di cui Agostino (poi canonizzato come Sant'Agostino di Canterbury) era priore. Giunto in Britannia egli fu accolto dal re in persona, che lo accompagnò a Canterbury e qui il monaco fu messo a capo della comunità. In breve tempo, lo stesso sovrano e migliaia di sudditi chiesero il battesimo. Agostino rimaneva nel frattempo in contatto con il papa, elencando i successi conseguiti e chiedendo consigli. Nel 601 Mellito, Giusto e altri portarono, assieme alle risposte del papa, dei libri, alcune reliquie ma soprattutto il *pallium* simbolo del potere arcivescovile. Da questo momento Agostino divenne primate d'Inghilterra. Agostino cercò, ma invano, di riunire le comunità evangelizzate dai monaci irlandesi alle nuove, direttamente dipendenti da Roma, ma solo dopo il sinodo di Whitby del 664 la Chiesa celtica rinuncerà alle sue tradizioni. L'opera risultò in effetti molto difficoltosa e vide numerosi insuccessi. L'attività del santo fu tuttavia importante perché alla base dell'evangelizzazione della Gran Bretagna. L'accordo tra chiesa celtica e chiesa romana durerà quasi un millennio. Il 22 aprile 1509 sale al trono inglese Enrico VIII, il secondo monarca della dinastia Tudor, succeduto al padre Enrico VII d'Inghilterra. Si stavano in quegli'anni creando le condizioni che avrebbero causato parecchie scosse alle fondamenta della Chiesa cattolica: le riforme di Lutero, Calvino e Knox, il sacco di Roma da parte dei Lanzichenecchi di Carlo V e lo scisma della Chiesa Anglicana di cui protagonista fu proprio Enrico VIII. Salito al trono nel 1509 e sposatosi in prime nozze con Caterina d'Aragona, figlia di Ferdinando II re di Sicilia e d'Aragona e della regina Isabella di Castiglia, convinto dell'assoluta necessità di avere un erede maschio, il sovrano d'Inghilterra vide con sempre maggiore preoccupazione il passare degli anni senza che la moglie riuscisse a donargli un figlio e nel 1526 quando diviene evidente che la regina Caterina non avrebbe potuto avere altri bambini, il re cominciò a corteggiare Anna Bolena, sorella di Maria Bolena, sua vecchia amante. Enrico voleva fortemente un erede maschio, e iniziò a pensare al divorzio dalla regina Caterina, così di lì a poco chiese al Papa, Clemente VII, l'annullamento del matrimonio con Caterina e una bolla che gli permettesse di sposare Anna Bolena. Si aprì un vero e proprio scontro diplomatico tra Enrico e Carlo V, intervenuto presso il Papa a favore della zia Caterina d'Aragona. L'influenza e il potere di quest'ultimo ebbero la meglio e Clemente VII non esaudì le richieste del re inglese. Questa fu la causa scatenante dello scisma del 1534, reso ufficiale dall'Act of Supremacy con cui si sanciva che "il re è l'unico Capo Supremo della Chiesa d'Inghilterra". Si trattò dunque di una separazione innanzitutto politica, a cui solo in seguito si sarebbero aggiunte differenze anche dottrinali. In seguito alla separazione da Roma, iniziò una campagna di repressione dei "papisti" con lo scopo di estirpare totalmente il cattolicesimo romano dall'isola. Già con l'Act of Supremacy, approvato dal Parlamento, il re ordinò lo scioglimento di tutti i monasteri cattolici e impose un giuramento di fedeltà al clero. In seguito l'atto di giuramento

fu esteso a qualunque suddito a cui fosse stato richiesto, in particolare coloro che ricoprivano incarichi pubblici. Prima vittima illustre della repressione anti-cattolica attuata da Enrico VIII fu il politico e pensatore inglese Tommaso Moro giustiziato il 6 luglio 1535. Eminente figura religiosa divenne l'Arcivescovo di Canterbury, la cui sede diventò quella principale con primato d'onore su tutta la comunità anglicana. Tale carica su rivestita da Thomas Cranmer, redattore del "Book of common prayer", eletto nel 1532 per volontà di Enrico VIII. Lo scontro tra la Chiesa anglicana e il cattolicesimo romano, spesso inasprito anche da conflitti politico-sociali, andò avanti per 300 anni con figure di spicco ora vittime ora carnefici. Lo stesso Cranmer, braccio destro e consigliere del re nella campagna repressiva dei papisti, finì pochi anni dopo, durante il regno di Maria I la cattolica, sul rogo come eretico. Nel 1563 furono pubblicati "I trentanove articoli di religione", che possono essere considerati la confessione di fede fondamentale della Chiesa anglicana, sotto il regno di Elisabetta I. Mantenendosi "a metà strada" tra il cattolicesimo e il protestantesimo, la Chiesa anglicana visse i contrasti, a volte violenti, tra il potente Parlamento inglese e i diversi sovrani che si succedettero sul trono d'Inghilterra; la corrente anglicana tese sempre più a prevalere e ne fecero le spese principalmente i cattolici e i puritani. In settant'anni si susseguirono l'esecuzione di Carlo I (nel 1625), la Repubblica instaurata dal puritano Oliver Cromwell, la restaurazione monarchica ed infine la Gloriosa rivoluzione, che nel 1689 consegnò il trono d'Inghilterra a Maria II, figlia protestante dello spodestato re cattolico Giacomo II, e a suo marito Guglielmo III d'Orange con il benestare del Parlamento. La manovra avvenne in seguito alla Dichiarazione di indulgenza, decreto con cui Giacomo II poneva il primo passo per stabilire in Inghilterra la libertà di religione. Fu riveduta il 27 aprile 1688 per includere un ulteriore paragrafo. Suscitando grande opposizione perché non garantiva che la Chiesa di Inghilterra rimanesse chiesa di stato. Questa dichiarazione fu resa nulla dai nuovi regnanti. Oltre al famoso Bill of Rights, nel 1689 fu pubblicato dal Parlamento inglese l'Act of Tollerance, con cui si concedeva libertà di culto ai dissidenti della Chiesa di Inghilterra che, pur dichiarandosi protestanti ed avendo giurato fedeltà alla Corona e riconoscendo l'indipendenza dei cristiani inglesi da Roma non intendevano conformarsi a quanto stabiliva il Codice di Clarendon. In pratica l'Atto di Tolleranza del 1689 non stabilisce la libertà di religione in senso moderno, ma ne è un importante contributo perché riconosce come si possa essere fedeli allo Stato pur senza appartenere alla chiesa del re. Riconosce poi un certo grado di pluralismo nell'ambito del Protestantesimo e sono respinte le pretese escludiviste della Chiesa anglicana. Tuttavia nessun beneficio fu concesso ai cattolici e nel 1701, con nell'Act of Settlement (Atto di Successione) del 1701 si stabiliva che dopo la morte di Guglielmo III d'Orange la corona sarebbe passata alla cognata Anna Stuart quindi ai discendenti di Sofia di Hannover nipote di Giacomo I e andata in sposa all'Elettore di Hannover, escludendo così dalla successione tutto il ramo cattolico della famiglia Stuart. Si dovette attendere fino al XIX secolo perché si creassero le condizioni politiche e sociali adatte alla liberalizzazione del cattolicesimo in Inghilterra. Con l'annessione dell'Irlanda al Regno Unito nel 1800 il governo si trovò a dover gestire un territorio in gran parte cattolico, inoltre la presenza di un nemico comune quale Napoleone Bonaparte riavvicinò rapidamente l'Inghilterra e la Santa Sede e, infine, la presenza "oltre-manica" di numerosi sacerdoti francesi scappati in seguito alla Rivoluzione smontò gran parte dei pregiudizi anti-cattolici e anti-clericali che si erano sedimentati nella coscienza popolare inglese. Nel 1814 il Segretario di Stato di Pio VII stipulò quella che oggi potrebbe essere definita "un'intesa" con lo Stato britannico ed infine, nel 1829, si avrà, soprattutto grazie alle pressioni dei cattolici irlandesi, l'equiparazione anche politica. Trattandosi di uno Stato che vantava in un passato neanche troppo remoto il controllo di un imponente impero coloniale, l'Inghilterra è venuta presto a contatto con popoli praticanti fedi religiose varie e diverse. Tutt'oggi in Inghilterra, oltre ad una consistente maggioranza di anglicani, buona parte della popolazione si divide in cattolici, musulmani, metodisti, indu e sikh. Dal punto di vista normativo l'Inghilterra, già dal Nationality Act del 1948, ha teso ad agevolare l'immigrazione di genti provenienti dalle ex-colonie e proprio quando sono stati aggiunti controlli più severi per l'ingresso nel paese, sono stati allo stesso tempo emanati i tre "Race Relation Acts" del 1965, 1968 e 1976; a quest'ultimo fece seguito la Commission for Racial

Equality, quest'ultima con il compito di garantire l'equità di trattamenti e di indagare e portare in tribunale denunce, individuali o collettive, di razzismo sul lavoro, in casa, nei servizi. Come emerso dai provvedimenti legislativi fino a qui esposti, il principio cardine della politica britannica in materia di inserimento degli stranieri si fonda su una parità di diritti, tanto civili quanto economici, fra locali e stranieri, e sulla lotta alla discriminazione su base razziale, bandita come illegale. Parallelamente, le differenze culturali vengono rispettate e anzi riconosciute. Infine, seguendo questa linea politica, nel 2006 il Parlamento approva il "Racial and Religious Hatred Act", sostanzialmente un atto con cui si identifica come reato in Inghilterra e nel Gallas la manifestazione di intolleranza religiosa nei confronti di un individuo (il termine "heatred", qui tradotto con "intolleranza", ha in realtà un significato più forte e vicino a "odio"). La lotta al razzismo, che comprende in sé anche l'aspetto religioso, parte dalla scuola, per cui la molteplicità delle fedi fa parte della società e ai bambini viene fatta sperimentare l'appartenenza ad essa e la validità del contributo che chiunque può dare, qualsiasi sia il credo di riferimento. Il modello vincente del pluralismo culturale inglese poggia su due pilastri: salvaguardia della propria identità etnica e convivenza tra diversi. Per questo motivo l'insegnamento religioso, come affermato dalla prof. Sandra Chistolini nel suo saggio "L'antirazzismo in Italia e Gran Bretagna: uno studio di educazione comparata", è impostato in modo da contemplare diverse fedi religiose di cui vengono analizzati ed evidenziati gli aspetti comuni, quali un fondatore e dei seguaci, le preghiere, i giorni festivi, le norme etiche e i libri sacri, giusto per citarne alcuni. La linea politica seguita anche dalla giurisprudenza è quella consigliata dal governo centrale e dai locali di tendere al compromesso evitando contrasti radicali, linea politica che dal '76 fino ad oggi si è perfezionata ed ampliata. Al 1983 risale una delle sentenze fondamentali in tema di simboli religiosi, la sentenza "Mandla vs Dowell Lee". Nella specie, si trattava di verificare se la comunità degli indiani sikh potesse essere qualificata come "gruppo etnico" e, in quanto tale, destinataria di alcune disposizioni legislative poste a tutela dei gruppi etnici (la vicenda, originata dal divieto imposto dalle autorità scolastiche ad un ragazzo sikh di portare il turbante a scuola, si concluse con la rimozione di tale divieto, giudicato discriminatorio di un gruppo etnico). Si parla ormai di "Mandla criteria", elaborati da questa celebre sentenza della House of Lords britannica per individuare i "gruppi etnici". In base a tali criteri, un gruppo etnico deve essere essenzialmente caratterizzato da una lunga storia condivisa, che il gruppo percepisce come distintiva rispetto agli altri gruppi e della quale tiene viva la memoria, nonché da una propria tradizione culturale, inclusi costumi e tradizioni sociali e familiari, spesso, ma non necessariamente, associati ad un'osservanza religiosa. Nella recente giurisprudenza inglese grande risonanza ha avuto un recente iter processuale conclusosi nel 2006, noto come il "caso Begum". Shabina Begum è un'adolescente di fede musulmana che frequenta la Denbigh High School, un istituto scolastico multiconfessionale di Luton, dotato di un regolamento sulle divise degli scolari. Tale regolamento prevede, proprio per le scolare di fede musulmana, una variante specifica dell'uniforme, cui Shabina si è sempre attenuta. A partire dal 2002, però, inizia ad indossare a scuola il velo e viene per questo allontanata dai corsi. Di fatto per due anni le sarà interdetto di frequentare la scuola e riprenderà gli studi solo dopo essersi iscritta ad un'altra scuola dello stesso distretto territoriale. Ricorrendo presso la Corte Amministrativa contro il regolamento della Denbigh High School, Shabina lamenta la violazione dell'art. 9 CEDU, ma non ottiene soddisfazione, dal momento che l'uniforme scolastica è considerata dai giudici britannici un'ingerenza legittima e proporzionata. La pronuncia emessa in secondo grado dalla Corte d'Appello capovolge le conclusioni emesse in primo grado ed interpreta le norme CEDU (tenendo abbondantemente conto degli esiti della giurisprudenza recente della Corte di Strasburgo ed in particolare della sentenza Sahin) nel senso della lesione del diritto di manifestazione della libertà religiosa. Se il contesto della Turchia, infatti, giustificava l'adozione di misure volte a tutelare l'ordine pubblico di fronte al dilagare del fondamentalismo, nel contesto britannico la situazione di Sahin è da intendersi come afferente a quella di una minoranza. La House of Lords, nella sentenza in esame, ritorna però sulle posizioni sostenute dal giudice amministrativo di primo grado argomentando nello specifico la questione prima di ribaltare nuovamente la sentenza della Corte

d'Appello, affermando innanzitutto che, al momento dell'iscrizione all'istituto scolastico, sia la ragazza sia la famiglia (rappresentata in tribunale dal fratello maggiore, suo tutore) erano perfettamente a conoscenza dell'obbligo di portare una determinata divisa e che, dopo 3 anni, non è stato il regolamento scolastico a cambiare improvvisamente politica ma è stata la ragazza a rifiutare le norme imposte in tema di divisa dal suddetto regolamento. La House of Lords ha inoltre tenuto a precisare come scopo della sentenza non fosse decidere in astratto se permettere o meno di indossare il velo o un altro qualsiasi abito islamico nelle scuole inglesi, bensì quello di emettere una sentenza riguardante un determinato alunno di una scuola particolare in un luogo e in un momento definiti. Uno dei giudici, Lord Scott of Foscote afferma come il divieto posto dalla scuola alla Begum di frequentare le lezioni indossando il velo non comporta una lesione del diritto all'istruzione previsto in Inghilterra, e prosegue evidenziando come il ricorso della Begum sia un caso isolato in un istituto scolastico come la Denbigh High School in cui, quando iniziò il procedimento legale nel 2004, la percentuale di studenti di fede musulmana era del 79% e la stessa preside, in carica dal 1991, sia d'origine musulmana. Altro caso, sempre riguardante il velo islamico nelle scuole è quello trattato dalla sentenza del 30 marzo 2007 in cui si è affermato che il licenziamento di un'insegnante musulmana, motivato dal fatto che questa indossava in classe il niqab (tipologia di velo che lascia scoperti solo gli occhi), non costituisce discriminazione. Infatti, in primo luogo la richiesta di non indossare il niqab è proporzionale al perseguimento di una finalità legittima (quella di favorire l'apprendimento degli alunni); in secondo luogo, il corretto termine di paragone tramite il quale individuare la presunta discriminazione sarebbe da individuare nella situazione di un'altra insegnante che, indipendentemente dal proprio credo religioso, svolgesse le sue funzioni con la faccia coperta, circostanza che determinerebbe ugualmente il licenziamento. Si deve dunque escludere che vi sia stata diversità di trattamento motivata dalla religione. Stesso metro di valutazione per la sentenza del Employment Appeal Tribunal datata 20 novembre 2008, per cui l'obbligo di indossare una divisa, senza mostrare oggetti di gioielleria né simboli religiosi, non costituisce una discriminazione nei confronti di una dipendente che intenda indossare un crocifisso. La ricorrente, hostess di British Airways, lamentava in particolare di aver subito una discriminazione indiretta, poiché il divieto di mostrare gioielli e simboli sulla divisa, applicato indistintamente a tutti, le causava una situazione di svantaggio, impedendole di indossare il crocifisso, mentre agli appartenenti ad altre religioni era permesso l'uso di indumenti religiosi. In base all'"Employment Equality Regulations (Religion or Belief) 2003" una discriminazione indiretta è dimostrata quando uno svantaggio sussiste non solo per il ricorrente, ma anche per il gruppo confessionale di appartenenza. Nel caso di specie, il regolamento aziendale sulle divise non causa un "disparate impact" per tutti i dipendenti cristiani della British Airways, ma solo uno svantaggio per la ricorrente: infatti, a differenza dei simboli religiosi che debbono essere indossati obbligatoriamente in base ai precetti confessionali, portare un crocifisso non rappresenta un obbligo per tutti i cristiani, ma è solo un'espressione personale del credo della ricorrente. La sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello nel febbraio 2010. Altra sentenza recente in tema di Crocifisso è quella riguardante Shirley Chaplin, l'infermiera allontanata dall'ospedale dove lavorava per essersi rifiutata di non portare un crocifisso al collo. Il codice interno dell'ospedale vieta al personale impegnato in prima linea con i pazienti di indossare qualunque tipo di oggetto che possa essere afferrato, collane comprese. La direzione ha dunque proposto all'infermiera un compromesso, consentendole di indossare il crocifisso all'interno di un risvolto dell'uniforme o in una tasca, ma la donna si è rifiutata sostenendo che sarebbe stato "irrispettoso" per la sua fede, e avrebbe inutilmente controproposto di portare una catena più corta. Il tribunale ha dato ragione all'ospedale confermando il trasferimento dell'infermiera a mansioni lavorative che non richiedano contatto diretto con i pazienti. Seppur molto distanti per cultura e sviluppo storico, dopo questa breve analisi si può azzardare l'idea che Italia ed Inghilterra, su due binari differenti ma paralleli, stiano cercando di affrontare il problema del multiculturalismo, la cui immagine di copertina è certamente composta dalle confessioni religiose e i loro simboli, del modo probabilmente più difficile ma che sembra poter dare, a lungo termine, -ma questa è un'affermazione da rinviare ai posteri- i migliori risultati.

Dopo l'esito del processo che l'ha vista protagonista Shabina Begum ha affermato che le era stato impedito il diritto di seguire in piena libertà di coscienza il dovere di portare il velo imposto dall'ordinamento islamico: curiosa pretesa di veder prevalere una norma di un ordinamento straniero (l'obbligo di indossare il velo non è esplicitamente dettato dal Corano ma è imposto da alcuni Stati islamici) su quello interno. A sua volta Shirley Chaplin, dopo la sconfitta in tribunale, aveva detto: "Sembra che la legge non sia dalla parte dei cristiani", come se quel quinto della popolazione inglese non cristiana potesse essere ignorata o addirittura discriminata, a parere della signora Chaplin. I toni espressi dalle due ricorrenti sconfitte ricordano molto, anche se con tematiche diverse o addirittura opposte, la questione Lautsi. Per realizzare un ordinamento multiculturalista serve senso critico da ambo le parti, governanti e governati. E' attuale in Europa il dibattito sul tema della laicità e spesso la si tende a confondere, come nella sentenza emessa dalla Corte di Strasburgo proprio sul caso Lautsi, con l'omologazione radicale e spesso indiscriminata che si sta attuando in Francia. Agli inizi del XX secolo Benedetto Croce criticava duramente chi riteneva che "il mondo potesse progredire col chiamare a raccolta una frotta d'ignoranti a gridare contro i preti" e continuava dicendo che "il vero anticlericalismo si fa coi fatti e non con le parole, affermando semmai verità più alte alle verità che la Chiesa ha serbate e diffonde, promuovendo "opere più degne a quelle che la Chiesa promuove". Non l'omologazione né la ghettizzazione, ma solo un confronto aperto e sereno può essere premessa valida alla laicità prospettata da Croce. E questa è storia europea, che la Corte di Strasburgo se ne ricordi.

Valerio Di Mario